

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE DENOMINATA «COVID 19 CON FATTURATO» (2° ULTERIORE PERIODO DI 9 SETTIMANE): FAC-SIMILE 1) COMUNICAZIONE SINDACALE E VERBALE DI CONSULTAZIONE PER CIGO E FIS; 2) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA INVIARE A “API SERVIZI RAVENNA S.R.L.”

L'art. 1 del d.l. 14/08/2020, n. 104 ^(*) («decreto Agosto»), vigente dal 15 agosto 2020, ha incrementato di 18 settimane (9 + 9) la durata degli ammortizzatori sociali con causale “emergenza COVID-19” (Cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[*]) di cui al d.l. 17/03/20, n. 18 (come modificato dal d.l. 19/05/20, n. 34, rispettivamente decreto «Cura Italia» e decreto «Rilancio», convertiti dalle leggi 24/04/20 n. 27 e 17/07/20, n. 77 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 12 e n. 34 del 2020), che “devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37 e n. 36 del 2020).

[*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La **cassa integrazione guadagni in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale “emergenza COVID-19”.

Alle **prime 9 settimane** possono accedere – senza costi aggiuntivi – tutti i datori di lavoro; peraltro, **i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati** ai sensi del d.l. 17/03/20, n. 18, **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane** previste dal d.l. 14/08/20, n. 104.

I fac-simile da utilizzare ai fini dell’accesso al primo periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria e di “assegno ordinario” erogato dal FIS, sono stati pubblicati – con le relative istruzioni – su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020.

Le **ulteriori 9 settimane** sono invece concesse *“esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane”*; **per queste, tuttavia, il ricorso agli ammortizzatori sociali potrà avere un costo**, variante in base al raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Al riguardo, il d.l. n. 104/2020 prevede le seguenti tre ipotesi:

- 1) riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e datori di lavoro con inizio dell’attività d’impresa dopo l’1 gennaio 2019: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi;
- 2) riduzione del fatturato inferiore al 20%: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd *“retribuzione persa”*);
- 3) nessuna riduzione di fatturato o incremento di fatturato: accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 18% della retribuzione persa.

Alla domanda telematica da inviare all’INPS ai fini del ricorso all’ammortizzatore sociale di riferimento, il datore di lavoro dovrà allegare apposita **dichiarazione di responsabilità** resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui attesta in quale delle situazioni sopra indicate ricade.

Il modello di dichiarazione sostitutiva che i datori di lavoro aventi la gestione degli adempimenti inerenti il personale dipendente presso API SERVIZI RAVENNA s.r.l. dovranno inoltrare compilato al funzionario di riferimento al fine di assolvere al relativo obbligo è già stato pubblicato a pag. 16 di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020; con l’occasione peraltro, riteniamo opportuno riportarlo di nuovo, in calce ai 4 fac-simile allegati.

Per consentire a ogni datore di lavoro di fruire delle ulteriori 9 settimane dell’ammortizzatore salariale di interesse (con causale denominata «COVID 19 con fatturato») previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, accludiamo i fac-simile che dovranno essere completati con i dati aziendali e trasmessi, **via PEC (del solo datore di lavoro)**, alle Organizzazioni sindacali (i nomi e

gli indirizzi di posta elettronica dei corrispondenti Segretari delle diverse categorie della provincia di Ravenna li riportiamo qui sotto) e a CONFIMI ROMAGNA: in particolare, **riportiamo il modello della comunicazione di ricorso alla Cigo e quello di ricorso al FIS**, con il relativo verbale attestante lo svolgimento dell'esame congiunto, effettuato in via telematica (quest'ultimo andrà inviato con la sola sottoscrizione del Legale Rappresentante).

Più precisamente, dovranno essere compilati e inviati:

- per il ricorso alla Cigo, gli allegati 1 e 2;
- per il ricorso al FIS, gli allegati 3 e 4.

Segnaliamo che **nei testi dei verbali di consultazione sindacale** (fac-simile n. 2 e 4) **sono riportati due punti** (i numeri 3 e 4) **relativamente ai quali i datori di lavoro dovranno effettuare una scelta**. In particolare:

- **punto 3):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda anticipare ai lavoratori il trattamento di Cigo/Fis; mantenere, invece, la seconda versione (e eliminare la prima) qualora intenda chiedere all'INPS di pagare l'ammortizzatore sociale direttamente ai lavoratori;
- **punto 4):** mantenere la prima versione (eliminando la seconda) qualora il datore di lavoro intenda garantire la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, laddove ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali; mantenere, invece, la seconda versione (eliminando la prima) qualora si voglia che i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie maturino alle condizioni previste dal CCNL di categoria.

L'Area Lavoro e Relazione industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira: tel. 0544-280215; vaira@confimiromagna.it; Dott. Fabio Magnani: tel. 0544-280217; magnani@confimiromagna.it) rimane a disposizione dei datori di lavoro che intendano condividere la versione definitiva della comunicazione da trasmettere ai sindacati.

I datori di lavoro operanti nei settori terziario/turistico occupanti fino a 5 dipendenti – che dovranno richiedere la Cassa integrazione guadagni in deroga – e nel comparto artigiano che necessitino di ridurre e/o sospendere l'attività lavorativa, sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazione industriali.

SETTORE METALMECCANICO

FIOM-CGIL

Sig. Ivan Missiroli

ivan.missiroli@er.cgil.it

FIM-CISL

Sig. Davide Tagliaferri

davide.tagliaferri@cisl.it

UILM-UIL

Filippo Spada

filippo.spada@uil-ravenna.it

Per la FIOM-CGIL, la comunicazione deve essere inviata anche ai seguenti funzionari:

- Sig.ra Ketty Samorì (ketty.samori@er.cgil.it) per le aziende del Ravennate;
- Sig. Rodolfo Ragazzini (rodolfo.ragazzini@er.cgil.it), per le aziende del Lughese;
- Sig. Andrea Mingozzi (andrea.mingozzi@er.cgil.it), per le aziende del Faentino.

SETTORE CHIMICA, GOMMA-PLASTICA

FILCTEM-CGIL

Sig. Alessio Vacchi

alessio.vacchi@er.cgil.it

FEMCA-CISL

Sig. Emanuele Scerra

emanuele.scerra@cisl.it

UILTEC-UIL

Sig. Guido Cacchi

guido.cacchi@uil-ravenna.it**SETTORE ALIMENTARE**

FLAI-CGIL

Sig. Raffaele Vicidomini

raffaele.vicidomini@er.cgil.it

FAI-CISL

Sig. Roberto Cangini

r.cangini@cisl.it

UILA-UIL

Sig. Sergio Modanesi

modanesi.s@uila.it**SETTORE LEGNO-EDILIZIA-LATERIZI**

FILLEA-CGIL

Sig. Davide Conti

davide.conti@er.cgil.it

FILCA-CISL

Sig. Maurizio Bisignani

maurizio.bisignani@cisl.it

FENEAL-UIL

Sig. Antonio Pugliese

antonio.pugliese@uil-ravenna.it**SETTORE CARTAI, CARTOTECNICI, GRAFICI**

SLC-CGIL

Sig. Roberto Cornigli

roberto.cornigli@er.cgil.it

FISTEL-CISL

Sig. Alessandro Bongarzone

fistel.ravenna@cisl.it

UILCOM-UIL

Sig. Ryan Paganelli

ryan.paganelli@uil-ravenna.it**SETTORE TERZIARIO**

FILCAMS-CGIL

Sig.ra Cinzia Folli

cinzia.folli@er.cgil.it

FISASCAT-CISL

Sig. Gianluca Bagnolini

gianluca.bagnolini@cisl.it

UILTUCS-UIL

Sig.ra Claudia Lugaesi

claudia.lugaesi@uil-ravenna.it**(*) ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104****NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre

2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. omissis

8. omissis

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

12. *omissis*

13. *omissis*

_____, _____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. n. 104/2020;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, per le “*ulteriori nove settimane*” di cui alla normativa in oggetto, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 13 luglio 2020, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’intervento del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. n. 18/2020, per attuare la quale si acclude il

verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (___), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020

PREMESSO CHE

- la Società ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*Emergenza COVID-19*”, ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere le “*ulteriori nove settimane*” di CIGO, in conformità a quanto previsto dal d.l. n. 104/2020, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. __ lavoratori (__ operai, __ impiegati, __ quadri e __ apprendisti), verrà richiesto l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “*emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 104/2020, per 9 (nove) settimane, anche non continuative, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ
ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO
VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori posti in cassa integrazione a zero ore potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un’assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;

- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l’esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.

Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: “**SI APPROVA**”, trasmessa via e-mail alla Società;

- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

_____, _____ 2020

Spett.li

_____ -CGIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -CISL ROMAGNA
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

_____ -UIL
alla c.a. Sig. _____
_____ @ _____

Rsu (*ove esistenti*)
consegnata a mano

CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA
alla c.a. Dott. Giuseppe Vaira
vaira@confimiromagna.it
alla c.a. Dott. Fabio Magnani
magnani@confimiromagna.it

OGGETTO: Ricorso al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

La Società _____, con sede in _____ (____), via _____, n. _____, comunica che, a causa della pandemia in corso:

- ha già fatto ricorso alle “*prime nove settimane*” di assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*Emergenza COVID-19*”, previste dall’art. 1 del d.l. n. 104/2020;
- è costretta nuovamente a sospendere e/o ridurre l’attività lavorativa.

Tale sospensione/riduzione dell’attività lavorativa:

- 1) verrà attuata, anche in modo non continuativo, per le “*ulteriori nove settimane*” di cui alla normativa in oggetto, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) riguarderà tutti i lavoratori dipendenti alla data del 13 luglio 2020, e quindi n. ____ operai, n. ____ impiegati, n. ____ apprendisti, per i quali verrà richiesto l’accesso all’assegno ordinario con causale “*emergenza COVID-19*”.

La presente comunicazione è inoltrata a codeste spettabili OO.SS. ai fini dell’espletamento della procedura prevista dal vigente art. 19 del d.l. n. 18/2020, per attuare la quale si acclude il

verbale della consultazione sindacale svolta in via telematica, firmato dal nostro Legale Rappresentante: qualora sia condiviso, Vi chiediamo di risponderci con una mail nella quale riportare le parole: “**SI APPROVA**” (in caso di nostra mancata ricezione entro 3 giorni, come noto, la consultazione sindacale dovrà comunque ritenersi svolta).

Distinti saluti.

Società _____

Allegato: Verbale di consultazione sindacale.

VERBALE DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE SVOLTA IN VIA TELEMATICA,
EX ART. 19, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020

TRA

La _____ (di seguito anche “Società”), con sede in _____ (___), Via _____, in persona del Legale Rappresentante, _____, assistita da Confimi Industria Romagna nelle persone dei Dott.ri Giuseppe Vaira e Fabio Magnani

E

le Organizzazioni sindacali _____-CGIL, _____-CISL e _____-UIL della provincia di Ravenna (di seguito anche “Organizzazioni sindacali”), in persona dei rispettivi Segretari, Sig./Sig.ra _____, Sig./Sig.ra _____ e Sig./Sig.ra _____

ai fini dell’esperimento, in via telematica, della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020

PREMESSO CHE

- la Società ha già utilizzato le “*prime nove settimane*” di “assegno ordinario” erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale “*Emergenza COVID-19*”, ex art. 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- in data odierna, _____ 2020, a causa degli eventi riconducibili alla pandemia in corso, è stata inviata alle Organizzazioni sindacali sia formale comunicazione circa la necessità della Società di richiedere le “*ulteriori nove settimane*” di assegno ordinario, in conformità a quanto previsto dal d.l. n. 104/2020, che copia del presente Verbale;

SI STATUISCE QUANTO SEGUE

- 1) nei confronti di n. ___ lavoratori (___ operai, ___ impiegati, ___ quadri e ___ apprendisti), verrà richiesto l’assegno ordinario erogato dal FIS con causale “*emergenza COVID-19*”, ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 104/2020, per 9 (nove) settimane, anche non continuative, a decorrere dal _____ 2020 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2020;
- 2) il lavoro riprenderà regolarmente con tutte le maestranze al termine della pandemia in corso;

**IL “PUNTO TRE” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ ALTERNATIVI:
NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO VOLUTO E
CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 3) la Società si impegna ad anticipare l’importo dell’assegno ordinario e ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

OPPURE

- 3) la Società richiederà il pagamento diretto da parte dell’INPS dell’assegno ordinario e si impegna ad applicare il criterio della rotazione nei limiti delle esigenze tecnico-produttive;

**IL “PUNTO QUATTRO” È DA SCEGLIERE TRA I DUE SEGUENTI, CHÉ
ALTERNATIVI: NELLA VERSIONE DEFINITIVA, QUINDI, LASCIARE SOLO QUELLO
VOLUTO E CANCELLARE SIA L’ALTRO CHE, OVVIAMENTE, QUESTA NOTA**

- 4) la Società garantirà la maturazione per intero dei ratei mensili della Tredicesima mensilità e delle ferie a prescindere dal numero di giorni lavorati, a condizione che ciò sia compatibile con le disponibilità economico-finanziarie aziendali;

OPPURE

- 4) i ratei mensili delle Tredicesima mensilità e delle ferie matureranno in conformità a quanto previsto dal CCNL di categoria;
- 5) i lavoratori sospesi dal lavoro potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 6) la Società è disponibile a far effettuare un'assemblea sindacale retribuita, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, quando la situazione di emergenza epidemiologica in atto lo consentirà;
- 7) il presente Verbale, inviato alle Organizzazioni sindacali in data odierna, _____ 2020, fatta eccezione per quanto previsto al punto 8 che segue, viene dalle stesse approvato in tutti i suoi contenuti, ancorché, diversamente dalla Società, non vi apportino la loro firma, al solo fine di riuscire a completare l'esame congiunto entro i 3 giorni successivi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020. Termine che le Parti non avrebbero potuto con certezza rispettare qualora tutte avessero dovuto scambiarsi, tramite i normali strumenti informatici, questo verbale comprensivo di ogni loro firma, con potenziale grave nocumento - che in questo modo intendono scongiurare - per la Società e i lavoratori occupati.
Le Organizzazioni sindacali, peraltro, hanno confermato per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale tramite la risposta: **"SI APPROVA"**, trasmessa via e-mail alla Società;
- 8) qualora le Organizzazioni sindacali non possano/intendano confermare per iscritto la loro approvazione al contenuto di questo Verbale come previsto al punto 7 che precede, trascorsi i 3 giorni successivi alla data odierna, _____ 2020, la consultazione sindacale dovrà ritenersi, ex art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020, svolta.

Le Parti danno atto che è stata esperita e conclusa in modo telematico la procedura prevista dall'art. 19, comma 2, del d.l. n. 18/2020.

LA SOCIETÀ

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N.
445/2000**

(DA TRASMETTERE AL FUNZIONARIO DI API SERVIZI RAVENNA S.R.L. CHE
GESTISCE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE)

Io sottoscritto/o _____ C.F. _____
nata/o a _____ () il _____
residente a _____ () in Via _____ n. ____
Legale rappresentante della Società _____
sede legale in _____ (), Via _____ n. ____
_____,
matricola INPS _____

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

**AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 4, DEL D.L. N. 104/2020
DICHIARO CHE**

- ☐ **la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. n. 104/2020);
- ☐ **il fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante verserà il contributo addizionale in misura pari al *“18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa”* (all'art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 104/2020);
- ☐ **la riduzione del fatturato aziendale del primo semestre 2020 è pari o superiore al 20% rispetto a quello del primo semestre 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 104/2020);
- ☐ **l'attività d'impresa è stata avviata successivamente all'1 gennaio 2019.** Per il ricorso alle *“ulteriori nove settimane”* di ammortizzatore sociale con causale *“COVID-19 con fatturato”*, pertanto, la Società di cui sono Legale rappresentante non verserà alcun contributo addizionale (art. 1, comma 3, del d.l. n. 104/2020).

Luogo, data

FIRMA

Allegato: copia documento d'identità in corso di validità